



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CONCERNENTE I CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI - ART. 80 CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DEL 12 FEBBRAIO 2018 - RISORSE ANNO 2021

Il giorno 23 febbraio 2022, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sono riunite la delegazione amministrativa di contrattazione integrativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la delegazione di parte sindacale legittimata alla contrattazione integrativa nazionale, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 3 del CCNL 12.2.2018 ai fini della definizione dell'accordo in epigrafe.

1. PREMESSA

Il tema del welfare all'interno della pubblica amministrazione trova nuova linfa con l'art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, che definisce, ampliandole, le macroaree delle prestazioni integrative in favore del dipendente e prevede tra l'altro che, in sede di contrattazione integrativa ex art. 7, comma 6, sia definita la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

1. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
2. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
3. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
4. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
5. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, gli interventi sono erogati in favore del personale in servizio e delle loro famiglie, previa istruttoria espletata dall'Ufficio AGRET III e all'esito della valutazione da parte del Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale.

2. RISORSE ASSEGNATE AL WELFARE INTEGRATIVO

Preliminarmente l'Amministrazione informa le OO.SS. che con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0013766 P-4.17.1.14 dell'11 febbraio 2022 è stata inoltrata la nota del MEF Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 22670 del 10 febbraio 2022 con la quale è stato comunicato che le risorse presenti sul Cap. 1879 pg 1 esercizio 2021 "Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" pari a Euro 119.613,00 possono essere utilizzate per le

finalità di cui all'art. 80 comma 2 del CCNL comparto funzioni centrali 2016/2018 **limitatamente all'importo pari a € 49.613,00** – corrispondente allo stanziamento iniziale del capitolo 1879 disposto dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021).

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Considerata l'entità delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 1879/1, le finalità di cui all'art. 80 del vigente CCNL saranno realizzate attraverso

1. erogazioni in denaro per interventi assistenziali individuali, in termini di sussidi e di rimborsi fino ad un massimo complessivo di Euro 40.000,00;
2. sostegno allo studio dei figli nel corso della frequenza alle scuole secondarie di secondo grado e all'università, in caso di ottimo rendimento fino ad un massimo complessivo di Euro 4.100,00;
3. contributo per spese relative alla frequenza a: asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 1° e II° livello, ~~scuola~~ di formazione professionale riconosciuta dal competente ente locale e università fino ad un massimo complessivo di Euro 5.513,00.

Le risorse eventualmente residue, in una o più delle voci specifiche individuate al punto precedente, potranno essere destinate ad aumentare il grado di copertura di altre tipologie di intervento, il cui ammontare dovesse risultare insufficiente.

Per le annualità successive l'Amministrazione si impegna a valutare, congiuntamente alle OO.SS, ulteriori iniziative di welfare per il personale.

4. DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Rimborsi e sussidi

Le risorse disponibili sul capitolo 1879/1 del bilancio es. 2021 sono destinate alle provvidenze economiche a favore dei dipendenti in relazione alle seguenti fattispecie:

- a) Spese sanitarie
- b) Spese funebri
- c) Spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico.

I contributi saranno erogati tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti come risultante dalla certificazione ISEE. La richiesta di sussidio verrà esaminata solo in presenza di un indice ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) che non superi il limite di **Euro 32.000,00**.

A tale scopo, **a pena di esclusione**, l'istante dovrà presentare apposita certificazione ISEE valida che attesti la situazione reddituale del nucleo familiare.

Al fine di facilitare l'accesso al beneficio, per i redditi con certificazione ISEE inferiori agli 8.000,00 Euro è consentita la presentazione della domanda in forma semplificata e pertanto, per tali redditi, è prevista l'esenzione dalla presentazione di documentazione giustificativa, considerato che con redditi di tale entità le spese cui far fronte riguardano soprattutto i beni di prima necessità.

Per la predetta tipologia di domande il sussidio accordato non potrà superare la quota di Euro 1.700,00.

Per le domande con ISEE superiore a Euro 8.000,00 il rimborso è ammesso secondo i criteri individuati dalle succitate Linee guida. Per tali domande il limite massimo concedibile è pari ad Euro 1.600,00 in caso di domande corredate da ISEE inferiori a Euro 12.000,00 e di Euro 1.500,00 in caso di domande corredate da ISEE inferiori a Euro 15.000,00.

Per le domande corredate da ISEE superiore a Euro 15.000,00 il limite massimo concedibile è pari a Euro 1.200,00.

All'esito dell'istruttoria, sarà predisposta una graduatoria in ordine crescente rispetto al valore ISEE del nucleo familiare, le domande saranno collocate nello scaglione di ISEE definito dalla successiva tabella; le somme saranno erogate a partire dallo scaglione più basso, e le somme residue saranno nella disponibilità dello scaglione successivo. In caso di incapienza delle risorse per soddisfare tutte le richieste di uno scaglione, le somme rimaste disponibili saranno erogate in modo proporzionale a ciascuna domanda. L'importo erogato a ciascun richiedente, determinato sulla base della documentazione presentata, sarà riproporzionato secondo la tabella seguente, al fine di consentire l'accesso al beneficio ad un numero maggiore di richiedenti:

Fino a Euro 15.000,00	100%
Da Euro 15.001,00 a 18.000,00	80%
Da Euro 18.001,00 a 21.000,00	70%
Da Euro 21.001,00 a 28.000,00	50%
Da Euro 28.001,00 a 32.000,00	20%

La tipologia e l'entità delle spese ammissibili per questo tipo di intervento sono specificate nell'allegato A dell'accordo.

La valutazione delle domande e la determinazione degli importi avverrà secondo Linee guida che costituiranno oggetto di una specifica nota-circolare direttoriale.

Borse di studio scuole secondarie di secondo grado ed università

Le risorse da destinarsi per borse di studio sono erogate per ciascun figlio che non abbia beneficiato di altre analoghe **borse di studio** (circostanza dichiarabile con autocertificazione) e che abbia i requisiti di seguito indicati, negli importi massimi previsti.

Università

- a) Per il primo anno accademico: aver superato nell'anno accademico di riferimento, con votazione media aritmetica non inferiore a 26/30, almeno l'80% dei crediti relativi agli esami prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale validato secondo le regole vigenti presso l'Università frequentata.
- b) Per gli anni accademici successivi al primo: l'aver conseguito, per l'anno o gli anni precedenti a quello di riferimento, tutti i crediti relativi agli esami prescritti dalla facoltà o indicati nel piano di studi individuale, validato secondo le regole vigenti presso l'Università frequentata, nonché l'aver superato, con votazione media non inferiore al 26/30, almeno l'80% dei crediti relativi agli esami prescritti per l'anno di riferimento dalla facoltà o indicati dal predetto piano di studi

Non sono ammessi ai contributi gli iscritti al corso di studi come ripetenti o fuori corso.

L'importo massimo erogabile per ciascuna borsa è pari ad Euro 300,00.

Scuola secondaria di II grado

- a) media complessiva di tutti i voti (con esclusione del voto di religione) almeno pari a 8/10.
- b) ultimo anno votazione non inferiore a 80/100.

L'importo massimo erogabile per ciascuna borsa è pari ad Euro 200,00.

La concessione delle borse di studio è subordinata alla presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

Non è previsto un indice massimo di ISEE per l'attribuzione di queste risorse ma all'esito dell'istruttoria, sarà predisposta una graduatoria in ordine crescente rispetto al valore ISEE del nucleo familiare e, nel caso dovesse riscontrarsi un'eccedenza delle richieste suscettibili di accoglimento rispetto alle somme disponibili per la corrispondente tipologia di intervento, le somme saranno erogate a partire dallo scaglione più basso fino al raggiungimento della quota.

Contributo per spese relative alla frequenza scolastica e universitaria

Le risorse da destinarsi per questi interventi vengono erogate per corrispondere al personale dipendente contribuiti alle spese scolastiche sostenute - in relazione alla frequenza dei propri figli all'asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale riconosciute dal competente ente locale, università, con esclusione dei corsi post-laurea - per tasse o contributi di iscrizione, mense scolastiche (ad eccezione delle mense universitarie), acquisto libri.

Gli importi massimi erogabili, per ciascun figlio, sono di Euro 500,00 per l'università; di Euro 300,00 per la secondaria di II grado e scuole di formazione professionale; di Euro 200 per la scuola secondaria di I grado; di Euro 150,00 per la scuola primaria e dell'infanzia e di Euro 400,00 per l'asilo nido.

Non è ammissibile il contributo per l'asilo nido per i dipendenti che già usufruiscono dell'asilo ministeriale presso la sede del Mipaaf di via XX settembre in Roma.

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

All'esito dell'istruttoria, sarà predisposta una graduatoria in ordine crescente rispetto al valore ISEE del nucleo familiare.

Nel caso dovesse riscontrarsi un'eccedenza delle richieste suscettibili di accoglimento rispetto alle somme disponibili per la corrispondente tipologia di intervento, si provvede alla riduzione proporzionale degli importi. In questo caso l'importo erogato a ciascun richiedente, determinato sulla base della documentazione presentata, sarà riproporzionato secondo la tabella seguente, al fine di consentire l'accesso al beneficio ad un numero maggiore di richiedenti:

Fino a Euro 15.000,00	100%
Da Euro 15.001,00 a 18.000,00	80%
Da Euro 18.001,00 a 21.000,00	70%
Da Euro 21.001,00 a 28.000,00	50%
Da Euro 28.001,00 a 32.000,00	20%

MIPA AF - AGRET 03 - Prot. Interno N.0093498 del 28/02/2022

Cumulabilità delle erogazioni

Le erogazioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili fino al limite complessivo di




ISEE fino a Euro 8.000,00:	limite massimo Euro 2.000,00
ISEE da Euro 8.001,00 a 12.000,00:	limite massimo Euro 1.800,00
ISEE da Euro 12.001,00 a 15.000,00:	limite massimo Euro 1.700,00
ISEE da Euro 15.001,00 a 18.000,00:	limite massimo Euro 1.600,00
ISEE da Euro 18.001,00 a 21.000,00:	limite massimo Euro 1.500,00
ISEE da Euro 21.001,00 a 28.000,00:	limite massimo Euro 1.400,00
ISEE da Euro 28.001,00 a 32.000,00:	limite massimo Euro 1.300,00

Cause di Esclusione.

Nel caso in cui più dipendenti siano parte di uno stesso nucleo familiare, il contributo per un medesimo intervento può essere chiesto esclusivamente da uno solo di essi.

È esclusa dal sussidio la quota di spese comunque rimborsate ad altro titolo per disposizioni di legge, anche fiscali, ovvero coperte da provvidenze di analoga natura e da polizze assicurative, anche per erogazioni a favore di congiunti del dipendente.

LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL (FIRMATO-E-MAIL)
FP CISL (FIRMATO-E-MAIL)
UILPA (FIRMATO-E-MAIL)
CONFINTESAFP (FIRMATO-E-MAIL)

MIPAAF - AGRET 03 - Prot. Interno N. 0093498 del 28/02/2022

ALLEGATO A

Rimborsi e Sussidi

Tipologia ed entità delle spese ammissibili per questo tipo di intervento:

1. Spese sanitarie
2. Spese funebri
3. Spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico.

a) *Spese sanitarie*

Possono presentare richiesta di sussidio i dipendenti in servizio per spese sostenute per sé stessi e/o per i familiari di seguito indicati:

- ✓ coniuge o convivente;
- ✓ figli a carico;
- ✓ altri familiari conviventi e a carico del richiedente.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- ✓ Spese per ricovero collegato ad una operazione chirurgica o a degenze;
- ✓ Spese per analisi e indagini diagnostiche;
- ✓ Spese per prestazioni specialistiche, comprese perizie medico-legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- ✓ Spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche;
- ✓ Spese per prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali;
- ✓ Spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche;
- ✓ Spese per occhiali da vista, lenti a contatto, ausili visivi, auditivi e ortopedici;
- ✓ Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, sedute di logopedia, cure presso podologo, ortottista, oftalmologo ecc.) purché prescritte da un medico;
- ✓ Spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. busti, stecche, stampelle, strumenti per magnetoterapia, laserterapia, ecc.);
- ✓ Spese farmaceutiche (da intendersi come farmaci e medicinali, con esclusione di integratori, altri preparati non medici, ecc.) supportate da documenti giustificativi di valore non inferiore a € 20,00.

b) Spese funebri

La richiesta di sussidio può essere presentata nel caso di decesso:

- del dipendente in servizio, in favore del coniuge o convivente o dei figli a carico;
- del coniuge o del convivente, dei figli a carico e di altri familiari conviventi e/o a carico, in favore del dipendente in servizio.

c) Spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico

Possono presentare domanda di sussidio per spese straordinarie ed impreviste ovvero per spese derivanti dalla condizione di persistenza della gravità del disagio, che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare, i dipendenti in servizio, per particolari ed eccezionali circostanze, debitamente documentate quali, ad esempio, calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), cause accidentali (furti, rapine, incendi, danni a beni e cose, ecc.), separazione coniugale o divorzio, adozioni, lavori di manutenzione straordinaria della prima casa, soggiorno e pernottamenti per assistenza a familiare malato.

In tale ambito potranno essere valutate specifiche situazioni familiari determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

